

# Studio Pierluigi Scibetta

## Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)  
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)  
Dott. Luca Ricciardo (1)  
Dott. Ludovica Scibetta  
Dott. Maria Beatrice Scibetta  
Rag. Lorena Nicoletti  
Ass. Patrizia Fiorentini  
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27  
00195 - Roma  
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781  
Fax +39 – 06/37.22.864  
Email: [info@studioscibetta.com](mailto:info@studioscibetta.com)  
Pec : [studioscibetta@legalmail.it](mailto:studioscibetta@legalmail.it)  
[www.studioscibetta.com](http://www.studioscibetta.com)

### Ai gentili clienti e Loro Sedi

## Proroga dei versamenti entro il 30 ottobre 2019 con lo 0,4%: effetti sulla rateizzazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la risoluzione 1.8.2019 n. 71, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **ulteriori chiarimenti in relazione alla proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA**, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre, a favore dei soggetti che: i) **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare **non superiore a 5.164.569,00 euro**; ii) **partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR**. I soggetti che beneficiano della proroga **possono effettuare i versamenti anche entro il 30.10.2019, applicando la maggiorazione dello 0,4%**. In caso di rateizzazione dal 30 settembre, le rate scadono: i) **per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre**, con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata; ii) **per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre**, con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata. **Se ci si avvale del versamento differito al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%: i) per i contribuenti titolari di partita IVA, le rate si riducono a due, scadenti il 30 ottobre e il 18 novembre**, con applicazione degli interessi da rateizzazione solo sulla seconda e ultima rata; ii) **per i contribuenti non titolari di partita IVA, le rate rimangono tre, scadenti il 30 ottobre, il 31 ottobre e il 2 dicembre**, ma gli interessi da

rateizzazione si applicano solo sulla terza e ultima rata. È **comunque possibile non avvalersi della proroga mantenendo il precedente piano di rateazione**, ma versando le prime quattro o tre rate (in caso di differimento con lo 0,4%) entro il 30.9.2019, senza interessi.

### Premessa

In sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "decreto crescita"), **è stata disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

- **che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;**
- a favore dei contribuenti che **svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, che hanno sostituito gli studi di settore.

### Osserva

A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore (si veda, da ultimo, il DPCM 15.6.2016), **l'intervento di quest'anno si presenta più ampio**, in quanto:

- **ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;**
- **non prevede l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%.**

**Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest'anno**, in deroga alle scadenze ordinarie.

Con la risoluzione 1.8.2019 n. 71, l'Agenzia delle Entrate **ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla proroga** in commento.

### Ambito applicativo della proroga

Come appena ricordato, **sono stati prorogati al 30.9.2019** i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, **che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019**, a favore dei soggetti che:

- **esercitano attività economiche** per le quali **sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** e che **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;**
- **partecipano a società**, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e **che devono dichiarare redditi "per trasparenza"** ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

### Osserva

La risoluzione Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64 ha chiarito che **la proroga riguarda anche i contribuenti che:**

- **applicano il regime forfetario** di cui alla L. 190/2014 o il regime di vantaggio di cui all'art. 27 del DL 98/2011;
- **determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;**
- **dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.**

#### Ulteriore differimento con la maggiorazione dello 0,4%

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 71/E/2019, ha chiarito che **i soggetti che beneficiano della proroga al 30.9.2019 possono effettuare i versamenti anche entro il 30.10.2019, applicando la maggiorazione dello 0,4%** per il differimento di 30 giorni ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.

#### Rateizzazione da parte dei contribuenti titolari di partita IVA

In caso di **opzione per la rateizzazione dei versamenti**, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, **le rate scadono:**

- ✓ il **30.9.2019**;
- ✓ il **16.10.2019**, con **applicazione degli interessi dello 0,18%**;
- ✓ il **18.11.2019** (poiché il giorno 16 cade di sabato), con applicazione degli interessi dello 0,51%.

#### Osserva

Se ci si avvale **del versamento differito al 30.10.2019** con la maggiorazione dello 0,4%, **le rate si riducono a due**, scadenti:

- il **30.10.2019**;
- il **18.11.2019**, con **applicazione degli interessi dello 0,18%**.

#### Rateizzazione da parte dei contribuenti NON titolari di partita IVA

In caso di rateizzazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, le rate scadono:

- ✓ il **30.9.2019**;
- ✓ il **31.10.2019**, con **applicazione degli interessi dello 0,33%**;
- ✓ il **2.12.2019** (poiché il 30 novembre cade di sabato), con applicazione degli interessi dello 0,66%.

#### Osserva

Se ci si avvale del **versamento differito al 30.10.2019** con la maggiorazione dello 0,4%, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **le rate rimangono tre**, scadenti:

- il **30.10.2019**;

- il **31.10.2019**, senza applicazione di interessi;
- il **2.12.2019**, con applicazione degli **interessi dello 0,33%**.

#### Mantenimento del precedente piano di rateizzazione

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **è comunque possibile non avvalersi della proroga**, mantenendo il precedente piano di rateazione. In tale caso, **entro il 30.9.2019 vanno versate:**

- ✓ **le prime quattro rate**, senza interessi;
- ✓ **qualora ci si avvalga del differimento di 30 giorni** ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, **le prime tre rate, senza la maggiorazione dello 0,4% e degli interessi.**

#### Osserva

In tutti i casi, **l'Agenzia sottolinea che è necessario dare evidenza**, nel modello F24, **del numero della rata che viene versata**. Non è quindi **possibile indicare in un unico rigo del modello F24 l'importo complessivo delle rate** che vengono versate, ma occorre compilare un rigo per ciascuna rata evidenziando il relativo numero (es. "0106", "0206", ecc.).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti